

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2017 del 19 APR. 2019

DIREZIONE affari generali _____

OGGETTO: costituzione e resistenza in giudizio avverso il ricorso per Cassazione proposto da Mediocredito Italiano S.p.a. avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 252/2019- conferimento incarico all'Avv. Giambattista Schininà per continuità di difesa

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

AVV. GIOVANNI TOLOMEI

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

IL DIRETTORE

AVV. GIOVANNI TOLOMEI

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 19 APR. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 91127 del 19/4/2019

CE.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
-----	------	-----------	---------

Denominazione SOPROSPETTO SPESA LEGAL ADV ESSEDI INDIRIZZI

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
U.O.S. Patrimonio

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giacomo Lauricella

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che in data 21.06.04, l'Intesa Mediofactoring S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, notificava all'Azienda U.S.L. 7 ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano a mezzo del quale si ingiungeva il pagamento di complessive Euro 399.122,58, asseritamente dovute per il mancato pagamento della fattura n. 92 del 06 agosto 2003 relativa ai lavori di completamento del II° padiglione dell'Ospedale Maggiore di Modica, fattura in realtà pagata alla Casal, impresa cedente del credito vantato dalla Intesa Mediofactoring quale società cessionaria;

CHE con la deliberazione n. 2466 del 2.7.04 l'Azienda USL 7 disponeva di proporre opposizione innanzi al Tribunale di Milano avverso detto decreto ingiuntivo, conferendo all'uopo incarico professionale all'Avv. Giambattista Schininà;

CHE con la sentenza n. 5471 del Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, depositata il 12.5.05, in accoglimento della opposizione proposta dall'Azienda, il Giudice dichiarava la propria incompetenza territoriale e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese della ricorrente;

CHE con atto di riassunzione del predetto giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa notificato dalla S.p.a. Intesa Mediofactoring il 30.6.05 al procuratore dell'Azienda, avv. Giambattista Schininà, veniva riavviato il contenzioso innanzi il Tribunale competente;

CHE con atto di costituzione in giudizio l'Azienda USL n. 7, a mezzo dell'Avv. Giambattista Schininà, ha ribadito le difese già avanzate innanzi il Tribunale di Milano, chiedendo il rigetto della domanda e la chiamata in causa della Banca Intesa S.p.a., della Modica S.c.a.r.l., del Fallimento CASAL S.p.a. e della SIEME S.r.l.;

CHE con la sentenza n. 898/2008 del Tribunale di Ragusa, Sezione civile monocratica, deposita il 29.11.2008, il Tribunale, in accoglimento della domanda spiegata dalla S.p.a. Intesa-Mediofactoring condannava l'Azienda al pagamento di Euro 399.122,58 in favore della ricorrente, con gli interessi dal 5.2.2004, oltre alle spese giudiziali, rigettando ogni eccezione e/o richiesta dell'Azienda, sentenza tempestivamente appellata dall'Azienda ed il cui giudizio è tuttora pendente;

CHE detta sentenza veniva notificata in forma in forma esecutiva, a cura della S.p.a. Intesa Mediofactoring in data 5.1.2009;

CHE con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 11.8.2009 la S.p.a. Mediofactoring pignorava le somme di pertinenza dell'Azienda U.S.L. n. 7 depositate presso la Cassa Regionale Banco di Sicilia fino a concorrenza dell'importo di Euro 474.715,98 oltre interessi successivi e spese;

CHE con deliberazione n. 120 del 16.10.2009 l'Azienda, ritenuto che la procedura avviata dalla creditrice appare in contrasto con l'art. 1 – bis della legge 29.1.84 n. 720 (istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, che prevede espressamente che i pignoramenti e di sequestri a carico dell'Ente si eseguono presso l'istituto cassiere o tesoriere dell'Ente e che sono nulli gli atti di sequestro o pignoramento eseguiti presso le sezioni di tesoreria dello Stato), disponeva di procedere alla proposizione di opposizione alla esecuzione come sopra avviata, conferendo all'uopo incarico all'Avvocato Giambattista Schininà, per continuità di difesa, poiché già incaricato nella complessa azione legale contro la predetta Intesa Mediofactoring;

CHE con ordinanza del Tribunale di Ragusa, depositata il 8.9.2010, in accoglimento della opposizione come sopra proposta dall'Azienda, si sospendeva la esecuzione intrapresa dalla creditrice procedente Mediofactoring Spa nei confronti dell'ASP e si disponeva la istruzione della causa di opposizione alla esecuzione, fissando il termine di giorni 30 per la introduzione del giudizio di merito, a cura della parte interessata;

CHE con atto di citazione notificato il 12.10.2010 dalla Mediofactoring S.p.a. al procuratore costituito dall'Azienda, Avv. Giambattista Schininà, la Società richiedeva il rigetto della opposizione proposta dall'Azienda e la condanna della stessa alle spese;

CHE con deliberazione n. 2169 del 18.11.2010 veniva conferito incarico all'Avv. Schininà di costituirsi anche nel giudizio introdotto da Mediofactoring S.p.a. per controdedurre tempestivamente alle avverse difese;

CHE con sentenza n. 443/2012, depositata il 8.9.2012, il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiarava la inesistenza del diritto ad agire in executivis in premessa della Mediofactoring S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa; conseguentemente dichiarava la nullità del pignoramento e di tutti gli atti successivi; condannava la Mediofactoring al risarcimento dei danni in favore dell'Azienda da liquidarsi in separata sede ed al pagamento delle spese processuali;

VISTA la nota del 22.10.2012 dell'Avv. Schininà che trasmette copia dell'atto di appello proposto dalla Mediofactoring S.p.a. avverso detta sentenza, notificato allo stesso quale procuratore costituito dall'Azienda, in data 18.10.2012 per l'udienza del 26.2.2013;

VISTA la deliberazione n. 664 del 31.10.2012 a mezzo della quale l'Azienda conferiva incarico allo stesso avv. Schininà di costituirsi per resistere avverso l'appello di controparte;

VISTA la sentenza n. 252/2019 della Corte di Appello di Catania, depositata il 5.2.2019, a mezzo della quale la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Mediofactoring avverso la sentenza n. 443/12 del Tribunale di Ragusa., rigettava l'appello e condannava la società appellante al pagamento delle spese processuali anche se rigettava la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dall'Azienda;

VISTO il ricorso per Cassazione proposto da Mediocredito Italiano s.p.a. (già Mediofactoring) avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 252/2019 e notificato al procuratore dell'ASP il 1.4.2019 ed a mezzo PEC il 4.4.2019;

VISTA la nota dell'Avv. Giambattista Schininà che ritiene che l'Azienda debba costituirsi per resistere avverso detto ricorso, anche se rileva la inopportunità di proporre ricorso incidentale per la misura della condanna alle spese e per il rigetto della domanda di condanna di Mediocredito al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c.;

RITENUTO di condividere il contenuto di detta nota e pertanto, di conferire incarico all'Avv. Schininà, per continuità di difesa, di costituirsi per resistere avverso il ricorso per Cassazione proposto da Mediocredito Italiano S.p.a. .

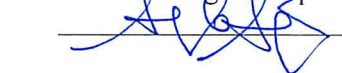
DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- **DIFENDERE** le ragioni dell'Azienda resistendo avverso il ricorso per Cassazione proposto da Mediocredito Italiano S.p.a. avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 252/2019 come meglio descritto in premessa;
- **NOMINARE** per la tutela delle ragioni dell'Azienda, conferendogli apposita procura ad litem, l'avv. Giambattista Schininà del Foro di Ragusa, per continuità di difesa, il quale si adeguerà nello svolgimento dell'incarico alle direttive dell'azienda in materia di incarichi professionali, sottoscrivendo all'uopo l'allegato disciplinare di incarico professionale;
- **CORRISPONDERE** al suddetto avvocato un acconto – fondo spese, da detrarre dalla parcella finale, alla ricezione della relativa fattura, e su richiesta dello stesso, autorizzando la spesa presunta di Euro 1.500,00 al conto di costo n. 509030207 denominato “acconti annui nonchè spese legali dell'esercizio ad avvocati esterni fiduciari asp” dell'esercizio in corso;
- **DISPORRE** la immediata esecutività della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE